



Decreto Dirigenziale n. 140 del 11/07/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ART. 269, COMMA 2, D.LGS N. 152/06. DITTA LU.MA.FER S.A.S. SEDE LEGALE VIA PIANO MARINO, 59, SAN RUFO (SA) E SEDE IMPIANTO VIA RADIMONDO ATENA LUCANA (SA).

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta LU.MA.FER s.a.s. di Mangieri Luigi & C. con sede legale in San Rufo(SA) Via Piano Marino 59 Cap 84030, legale rappresentante MANGIERI LUIGI nato a Polla (SA) il 24/07/1973, ha presentato in data 21/12/2010 prot. 1015900 istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006, sede impianto sito in ATENA LUCANA (SA) Via Radimondo, per l'attività di CARPENTERIA METALLICA E LAVORAZIONE FERRO BATTUTO di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06;

- che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/2006, conclusasi il giorno 29/04/2011, preso atto della documentazione integrativa inviata in data 29/04/2011 prot. 341013 dalla Ditta LU.MA.FER s.a.s., ha espresso parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni di seguito riportate:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;

2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

Il rilascio del decreto autorizzativo è subordinato alla presentazione da parte della Ditta di nuova planimetria corretta, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio aggiornato, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ii attestante la conformità urbanistica ed edilizia dei manufatti su cui insiste l'impianto;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

camino	inquinanti	Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa g/h
E1	Polveri	0,012	0,036
	Cromo	0,00001	0,00003
	Nichel	0,00001	0,00003
	Manganese	0,00003	0,00009
	Ferro	0,00001	0,00003

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 29/04/2011, avvenuta con nota del 02/05/2011, prot. 343333, nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti ad eccezione dell'Amministrazione Provinciale che ha espresso parere favorevole con nota acquisita il 09/05/2011, prot. 364898;

- che la Ditta ha presentato in data 14/06/2011 prot. n. 467541 la documentazione richiesta in Conferenza di Servizi tenutasi il 29/04/2011;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 07/07/2011, prot. 535478, ha comunicato l'avvenuto pagamento a favore dell' ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- **di concedere** alla Ditta LU.MA.FER s.a.s con sede legale Via Piano Marino 59, San Rufo (SA), legale rappresentante Mangieri Luigi nato a Polla (SA) il 24/07/1973, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, per l'attività di Carpenteria metallica e lavorazione ferro battuto di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/06, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;
- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:
 - 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;
 - 2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
 - 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 - 5) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché in caso di installazione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all' Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 - 6) di stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità, e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs 152/06;
- siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- di stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art.269, D.Lgs. 152/06;
- di demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti;
- **di fare obbligo** alla Ditta di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- **di dare atto** la presente autorizzazione non esonera la Ditta LU.MA.FER s.a.s. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- **di inviare** copia del presente decreto alla Ditta LU.MA.FER s.a.s. all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione

Provinciale di Salerno ed al Sindaco del Comune di Atena Lucana (SA) e di pubblicare il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO